

XLIX.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1935

ANNO XIV

24° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	1936	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>)	1936	20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato	1947
Risposta scritta ad interrogazione (<i>Annunzio</i>)	1937	NEGROTTO CAMBIASO	1947
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze Armate dello Stato	1948
SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio Esercito	1937	MARTIRE	1948
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. C. A. I.)	1937	Presentazione del conto consuntivo della Camera dei Deputati	1954
DE VECCHI: Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma	1937	BORGHESE, <i>Questore</i>	1954
THAON DI REVEL: Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante la quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36	1937	Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):	
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società Cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166	1939
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra	1937	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'Autorità militare	1939
COSELSCHI	1937	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori	1940
MANARESI	1938	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione	1940
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle Isole	1944	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume	1940
MARESCA DI SERRACAPRIOLA	1945	Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana	1940
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1314, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato	1945		
SILVA	1946		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze Armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale	1941
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90,000,000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	1941
Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due paesi con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori.	1941
Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935-XIII.	1942
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato	1942
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei Commissari di leva.	1942
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, recante modificazioni alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvato con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.	1942
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa	1943
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume	1943
Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1º) Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con dichiarazione annessa; 2º) Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3º) Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte	1943
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative	1944

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi	1944
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per la prosecuzione dei lavori dell'Acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni comuni della Sicilia	1945
Disegni di legge (Votazione segreta)	1955

La seduta comincia alle 15.

MARCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è stato posto in congedo per un tempo indeterminato in seguito a richiamo alle armi, l'onorevole camerata Volpe, al quale, in nome vostro, invio lo stesso saluto già rivolto agli altri camerati che sono sotto le armi per mobilitazione. (*Applausi*).

Inoltre hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Velo, di giorni 6; per motivi di salute, gli onorevoli: Morelli Giuseppe, di giorni 3; Rabotti, di 4; Cao, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Durini, di giorni 4; Spinelli Domenico, di 15; Orano, di 10; Donegani, di 2; Fabbrici, di 1; De Marsico, di 3.

(Sono concessi):

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne »; (869)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo; (870)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica; (871)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa Orientale; (872)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati; (873)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra; (874)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici; (875)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma; (876)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozze e dai moto-furgoncini; (877)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra; (878)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale; (879)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » della esclusività della fabbricazione e vendita ai comuni delle piastine di contrassegno per la imposta sui cani; (880)

Questi disegni di legge sono stati inviati alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole camerata Paolucci.

Sarà inserita, a norma del regolamento, in allegato al resoconto della seduta di oggi (1).

Presentazione di disegni di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome di S. E. il Capo del Governo, mi onoro di presentare i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito. (881)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A.C.A.I.). (882)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno inviati alla Giunta generale del bilancio.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma. (883)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca [la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935 anno XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra. (*Stampato* n. 689-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Coselschi. Ne ha facoltà.

COSELSCHI. Onorevoli Camerati, il Regio decreto-legge circa la definitiva sistemazione delle sacre spoglie dei nostri Caduti in guerra non ha certo bisogno di essere illustrato a voi e tanto meno di essere raccomandato alla vostra approvazione, all'approvazione cioè di una Camera che, come bene ha detto il nostro amato e illustre Presidente, non è composta di mestieranti della politica, ma di combattenti del Carso, del Piave e della Rivoluzione, che hanno portato in questa aula la stessa passione, la stessa fede, la stessa volontà di resistenza che ci animava nelle trincee sanguinose o sulle piazze d'Italia, quando difendevamo appunto il diritto dei Morti.

(1) V. Allegato n. IV.

Onorevoli Camerati, la presentazione per la conversione in legge di questo decreto-legge in un momento particolarmente solenne della nostra storia assume un significato che trascende le nostre persone. Qui, in quest'aula dove or sono tre giorni risonavano i canti della guerra e della Rivoluzione, si alzi oggi, innanzi al popolo italiano, innanzi a tutta l'Europa e al mondo intero il nostro deferente saluto, il nostro omaggio devoto ai Morti e ai Caduti per la Patria. (*Vivi applausi*).

I nostri Morti, onorevoli Camerati, sono stati quasi 700 mila; è un esercito immenso, un'armata formidabile! Essi sono caduti per difendere, con la libertà, la civiltà del mondo, e per assicurare la vittoria di tutti gli alleati. Noi dobbiamo vederli, onorevoli Camerati, questi nostri morti, come un esercito in marcia, armato di quella forza umana e sovrumana per la quale la nostra stirpe ha assicurato nei secoli il suo più alto dominio in tutti i campi dell'umano progresso.

Questi vasti ossari, nei quali si compongono le spoglie dei nostri Camerati sparsi nei piccoli cimiteri, lungo le montagne, nel folto dei boschi, lungo le rive sacre alla nostra resistenza; noi li vediamo oggi non già come dei cimiteri, ma come delle fortezze ciclopiche, dove ancora sorge la voce dei combattenti, e dove sentiamo ancora il crepitio delle mitragliatrici e il rombo dei cannoni.

Ma il fuoco di quelle mitragliatrici e di quei cannoni ideali è un fuoco che non si consuma, perchè è fuoco dello Spirito, che noi abbiamo così nobilmente affermato davanti a tutte le Nazioni. All'ingratitudine del mondo, alle forze coalizzate della materia, il popolo italiano ha opposto la consapevolezza della sua forza, l'unità della sua disciplina, la sua immensa spiritualità.

Ed ecco perchè, mentre il popolo italiano è degno dei suoi morti, forma esso con la compagine dei suoi morti un esercito solo ed una sola forza nella continuazione ideale delle generazioni.

E in questa ideale continuità noi vediamo i caduti della Grande Guerra accumulati, nello stesso alone di gloria, coi caduti dell'Africa Orientale.

I nostri Eroi che, tenacemente aggrappati alle loro trincee hanno resistito fino al loro estremo respiro, sorpassando, con la volontà della loro anima, la loro stessa vita mortale, questi nostri eroi avevano in se stessi quella medesima forza che animava, ad esempio, il glorioso aviatore Dalmazio Birago, il quale, rimasto al suo posto con la gamba squarciata dal proiettile esplosivo, non si curava delle sue ferite, ma di compiere piuttosto fino all'estremo il suo dovere, ed invocava fino all'ultimo il nome della sua squadriglia, di quella « Disperata » che, guidata da un giovane Ministro il quale ha saputo dimostrare come, attraverso il sangue, rinverdisca il fiore più bello dell'eroismo e del valore, ha saputo coprirsi di gloria, e meritar fede al suo nome, nel quale è racchiusa una delle più belle pagine della nostra Rivoluzione.

Onorevoli Camerati! I nostri morti, in questo momento della nostra storia sono qui; essi ci

guidano e ci comandano. Essi dicono al mondo intero che per un popolo come il nostro, per un Duce come quello che ci guida, e per un sacrificio così copioso come quello che abbiamo compiuto, non vi è che un solo destino, che una sola legge, che un solo premio! dicono a tutto il mondo, che in Europa, in Africa o altrove, non può esservi, per noi, che una piena, completa e definitiva vittoria, perchè, onorevoli Camerati, la pace dei morti non può essere che la pace di Roma! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Manaresi. Ne ha facoltà.

MANARESI. Onorevoli Camerati, questo argomento che torna primo nell'ordine del giorno di oggi è anche primo nel nostro cuore. Ma è bene che noi diciamo, fuori da ogni parola inutile, quello che è nel profondo del nostro animo. Lungo tutte le frontiere alpine, lungo tutti i fiumi della nostra Patria, ciascuno di noi, vecchi soldati, ha un piccolo cimitero che adora. È il piccolo cimitero, in cui compose, nel momento, tragico, le spoglie del compagno amato, è il piccolo cimitero che gli ricorda la sua guerra vicina, che è per tutti noi, combattenti, la guerra da ricordare, esempio e monito, ai figli che escono da noi.

Ora è bene che noi, nell'approvare questo disegno di legge, ripetiamo anche quello che ardeva nella nostra anima, che confessiamo la ripulsa da noi, in un primo tempo, sentita, a codesto scomporsi dei piccoli cimiteri di guerra, al loro assorbimento in grandi ossari monumentali. Ciascuno di noi ha lasciato un poco della sua anima accanto alla modesta spoglia del compianto amato, accanto al ricordo che gli era tanto vicino della valle, del monte, del parente caduto, della somma modesta e superba degli eventi di quei giorni memorabili. Ci sono state, è bene qui ricordarle, reazioni a questa tendenza al grande concentramento dei morti della guerra.

Ma è bene riaffermare anche le ragioni, secondo noi, decisive, che non solo avvalorano, ma rendono necessario questo concentramento.

La guerra non deve essere vista e vissuta solo come l'episodio più notevole, decisivo direi, della nostra vita, ma in funzione delle generazioni che verranno.

I piccoli cimiteri che noi avevamo amato, in cui abbiamo composto le spoglie dei nostri compagni e ai quali spesso ritornammo in rito di affetto, per la fralezza delle cose umane, per la povertà dei piccoli comuni, che non hanno mezzo di mantenerli, per la fatale legge del tempo che supera le generazioni, erano in grave costante e profondo pericolo; necessario dunque questo grande concentramento di morti alla nostra frontiera, alle frontiere della nostra guerra.

Noi combattenti abbiamo fatto, con cuore sereno, il sacrificio della somma dei nostri piccoli ricordi, perchè sentiamo la immensa spiritualità che si alza da questa grande assise di morti.

Voi tutti, Camerati, avete, con me, percorso le grandi vie della Patria, anche quelle che fu-

rono un tempo le frontiere di un piccolo popolo che cercava la sua grande storia; vi sarete dunque fermati talora sotto le torri che, a Solferino e San Martino, ricordano la guerra di unità e avrete udito riecheggiare nel vostro animo i ricordi che gli studi ed i racconti dei vostri vecchi vi avevano messo nel cuore: avrete dunque, con me e come me, sancito la divina poesia di quelle torri, di quei ricordi, segni di una grande storia.

Oggi noi abbiamo, sul Piave, sul Grappa, sul Carso, ovunque combattè, avanzando o resistendo, l'Italia, questi immensi ossari di morti; tutti gli italiani dovrebbero salire ad essi, curvarsi davanti alle vuote occhiaie dei camerati caduti sul Pasubio e sul Grappa e sentire la immensità del sacrificio e il monito che ci viene dai morti. Tutti, e specialmente i giovani, dovrebbero salire lassù a temprare l'anima per le nuove prove: sono codesti i pilastri, formidabili, incrollabili della nostra Patria, sono le immense legioni di morti, che segnano il limite tra la vita e la morte, tra una Italia che fu, ed un'Italia che è e sarà nell'eterno. (*Vivissimi applausi*).

Onorevoli camerati: noi diamo, con piena coscienza di vecchi soldati, spegnendo le piccole nostalgie affettive, il nostro voto di fascisti e di soldati a questo progetto di legge.

Definitivamente sorgano questi cimiteri, ma essi non siano frontiere del nostro cuore e del nostro spirito, alle nostre armate di giovani, ma trampolino di slancio, per le avanzate future!

Non c'è più, onorevoli camerati, una frontiera da difendere, c'è una barriera dalla quale si deve e si può discendere, non per desiderio di conquista, ma per diritto di vita nell'Europa e nel mondo.

E noi sentiamo che a nulla sarebbe servito il sacrificio di tanti morti, che a nulla servirebbero questi immensi ossari, sparsi sulla cerchia alpina e sui confini di piano e di mare, se da essi veramente non fosse sorta questa nuova Italia che, giorno per giorno, il nostro Duce crea, nella fede di tutto il popolo, nella passione ansimante di una generazione di soldati.

E permettetemi dirvi che, se un rimpianto è in noi, è quello di non potere essere, tutti, in questo momento, là nell'Africa Orientale a combattere per il diritto e per quell'avvenire che noi sentiamo, in segni infallibili di tempo e di uomini e, soprattutto, nella volontà incrollabile di Duce e di popolo, certo, ormai, per il nostro Paese. (*Vivissimi applausi*).

Per questo, onorevoli Camerati, dando il nostro voto a questo modesto, ma grande disegno di legge, noi sentiamo di non compiere solo un dovere di deputati, ma un preciso compito verso il Paese, verso le legioni di morti e soprattutto verso le nostre indistruttibili legioni di vivi! (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1934-XI, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166. (*Stampato n. 691-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'Autorità militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'Autorità militare. (*Stampato n. 692*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'Autorità militare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori. (*Stampato* n. 705-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII,

n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione. (*Stampato* n. 709-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume. (*Stampato* n. 710-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana. (*Stampato* n. 712-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 10 giugno 1935-XIII fra i delegati dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Tramvie Vicentine » e per la quale la medesima viene esonerata:

a) per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi della tramvia Valdagno-Recoaro, prevista dalla Convenzione 11 giugno 1909, approvata con il Regio decreto 6 gennaio 1910, n. 21;

b) per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933 dalla partecipazione governativa sui prodotti lordi della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, prevista dalla Convenzione in data 22 gennaio 1910, approvata con Regio decreto 24 febbraio 1910, n. 90 ».

PRESIDENTE. Si dia lettura della Convenzione che forma oggetto dell'articolo unico testé letto.

MARCHI, *Segretario*, ne dà lettura (*Stampato* n. 712).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale. (*Stampato* n. 713-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90,000,000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90,000,000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato. (*Stampato* n. 714-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90,000,000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori. (*Stampato* n. 715-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'Accordo.

MARCHI, *Segretario*, ne dà lettura (*Stampato* n. 715).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, del quale fa parte inte-

grante l'Accordo di cui è stata data testè lettura, si intende approvato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935-XIII.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935-XIII. (*Stampato* n. 716-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935.

PRESIDENTE. Si dia lettura della Convenzione che forma oggetto di quest'articolo.

MARCHI, *Segretario*, ne dà lettura. (*Stampato* n. 716).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 1, con la Convenzione di cui è stata data testè lettura, si intende approvato. Passiamo all'articolo 2.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 della Convenzione di cui sopra.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII,

n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato. (*Stampato* n. 717-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei Commissari di leva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei Commissari di leva. (*Stampato* n. 718-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei Commissari di leva ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su

alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. (*Stampato* n. 720-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa. (*Stampato* n. 721-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume. (*Stampato* n. 722-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1°) Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2°) Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3°) Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1°) Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

2°) Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3°) Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte. (*Stampato* n. 724-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1º) Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2º) Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale, e 3º) Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle Convenzioni che formano oggetto di quest'articolo.

MARCHI, *Segretario*, ne dà lettura. (*Stampato* n. 724).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 1, con le Convenzioni che ne fanno parte integrante, si intende approvato.

Passiamo all'articolo 2.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore per ciascuna delle tre Convenzioni nei modi e termini e alle condizioni rispettivamente stabiliti agli articoli 13 e seguenti della prima; 20 e seguenti della seconda e 14 e seguenti della terza.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative. (*Stampato* n. 725-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, anno XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi. (*Stampato* n. 726-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole. (*Stampato* n. 727-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Maresca di Serracapriola. Ne ha facoltà.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Onorevoli Camerati. L'opportunità e l'equità del provvedimento concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole sono state efficacemente illustrate nella relazione ministeriale premessa al relativo disegno di legge e in quella che ha steso l'onorevole Camerata Borriello per la Giunta generale del bilancio.

Con la proroga delle funzioni dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli avvenuta col Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XII, n. 467, fino al 30 giugno 1936, e con le proroghe disposte, in correlazione con questa, delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 9 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, limitandosi, peraltro, per esigenze di bilancio, alla somma di lire 8 milioni l'assunzione di ulteriori impegni da parte dell'Alto Commissario durante l'esercizio 1935-36, vennero prorogati, per Napoli e provincia a quell'epoca, anche i benefici accordati dalla legge del 15 luglio 1906, n. 383, e dalle disposizioni seguenti, agli impianti, nelle provincie meridionali e nelle isole, di nuovi opifici tecnicamente organizzati, col diritto all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile.

Già la Giunta generale del bilancio, in occasione della discussione del disegno di legge cui ho accennato dianzi, espresse l'augurio che il Governo fascista, chetanta premura ha mostrato sempre verso la città e la provincia di Napoli, volesse prendere in considerazione la possibilità di prorogare le agevolazioni tributarie anche a favore delle altre provincie meridionali.

Tale voto è stato prontamente accolto, poichè il Governo fascista si è giustamente preoccupato di evitare una non giustificata disparità di trattamento nei riguardi delle altre provincie meridionali e delle isole.

È stato, pertanto, emanato il decreto-legge in esame, che dimostra ancora una volta quanta sia la sollecitudine del Governo Fascista per il Mezzogiorno e per le Isole anche in questo campo.

E io desidero aggiungere un voto a quello già così autorevolmente espresso dalla Giunta generale del bilancio; e cioè che la proroga concessa non si limiti al 30 giugno 1936.

Con tale ulteriore voto, non mi resta che raccomandare vivamente ai vostri favorevoli suffragi il disegno di legge in esame, che aggiunge un nuovo motivo di riconoscenza ai tanti che ricolmano di gratitudine il cuore non immemore delle popolazioni meridionali e delle isole. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la pro-

roga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8 milioni per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia. (*Stampato n. 728-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, che autorizza la spesa di lire otto milioni per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni comuni della Sicilia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato. (*Stampato n. 729-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Silva. Ne ha facoltà.

SILVA. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione è già stato illustrato molto bene dal camerata Viale, per cui non sarebbe necessaria una successiva nostra illustrazione; se non che si tratta di illustrare un aumento di stanziamento da lire 300,000 a lire 500,000 a carico dell'Opera di Previdenza dei Personali civile e militare dello Stato; aumento che estende a favore dei funzionari del grado settimo e ottavo la possibilità di inviare i propri figli alle Colonie istituite dal Partito Nazionale Fascista, beneficiando così una classe benemerita di funzionari.

Tutti i Camerati, Senatori e Deputati fascisti, designati come Ispettori delle colonie, conoscono la imponente attività delle Colonie in favore del miglioramento del « Patrimonio umano della Nazione », così come l'ha definito il Duce in una sua lettera del 23 dicembre 1923. Questo patrimonio umano della Nazione, il Fascismo, e per esso il Partito Fascista, l'ha preso in condizioni veramente pietose, dopo gli esperimenti di assistenza ai figli dei combattenti durante la guerra e nell'immediato dopo-guerra. Dai primi 100.000 assistiti si è arrivati all'imponente cifra di 570.000 suddivisi in 3.200 colonie dei vari tipi.

È bene ricordare che questa istituzione, oggi copiata da tanti paesi, è un'istituzione tipicamente italiana; perchè nel 1822 l'ospedale di Lucca, per il primo, inviò dei gruppi di fanciulli malaticci sulla ridente, meravigliosa spiaggia versiliana per la cura marina, e successivamente, nel 1856, il fiorentino Barellai, che aveva conosciuto i ferri nelle carceri austriache, con una propaganda trentennale insistette perchè le Colonie si trasformassero da colonie a carattere ospedaliero in colonie a carattere eminentemente profilattico e previdenziale, e si arrivò così a 50 ospizi marini in Toscana, Emilia, Romagna, sostenuti da contribuzioni volontarie di cittadini.

Successivamente, nel 1876 un pastore svizzero iniziò le colonie montane a somiglianza delle colonie marine italiane, colonie montane che subito si diffusero nelle nostre Prealpi e che dettero dei frutti meravigliosi con la creazione, anche, di un villaggio alpino a cura del *Sodalizio Turistico Italiano* (mi si permetta di chiamare così il vecchio glorioso Touring Club Italiano).

Questo villaggio situato nelle Prealpi varesine non ha soltanto delle colonie estive, ma altresì una colonia invernale con una propria scuola, che ha dato ottimi risultati anche dal lato puramente scolastico. Perciò è bene che il Partito Fascista, sempre sollecito dei bisogni di miglioramento e di tutela della razza, prenda in esame oltre la maggiore diffusione delle colonie, il passaggio altresì di molte colonie, da carattere temporaneo a carattere permanente, in modo che in queste colonie possa efficacemente tutelarsi lo sviluppo, specialmente dei giovanetti, così come nell'Opera nazionale Balilla, viene attualmente curata l'istruzione premilitare dei giovinetti nel-

l'epoca delicata ed importante del loro sviluppo fisico e morale, eliminando la perniciosa soluzione di continuità tra il balilla ed il giovane fascista.

Occorre insistere sulle cure particolari a favore dei giovani nel periodo del loro sviluppo, per poter raggiungere risultati concreti, tangibili ed in senso totalitario. È opportuno quindi esaminare, se a simiglianza dei corsi di puericoltura, non sia utile istituire corsi speciali per tutto il personale: medici, maestri, ministri di culto, infermieri, addetti alle colonie educative e curative del Partito Fascista, organizzando questa che si può definire la più redditizia delle industrie di un popolo in pieno sviluppo di ascesa.

Augusto Murri affermava che a nulla vale strappare alla tubercolosi tanta gioventù, se non vi è una cura continuativa e se la stessa viene interrotta proprio nel momento in cui l'organismo deve concretare il proprio processo di miglioramento ed irrobustimento. Una cura interrotta talvolta, è più dannosa del normale svolgimento della vita di un giovane, quindi l'irrobustimento del giovanetto deve essere completo e scientificamente provato.

Perciò ritengo che in sede di approvazione di questo disegno di legge sia utile segnalare agli organi competenti l'importanza di questo problema sociale ed umano, che occorre inquadrare, disciplinare e perfezionare nei quadri, negli sviluppi, nelle finalità.

Napoli, che ha il privilegio di essere un cantiere naturale di buona salute, può esser fiera di aver dato una colonia modello nel luglio 1923, dove i piccoli si addestrano altresì nell'esperienza sana del lavoro rurale.

Nè va dimenticato come il Direttorio del Partito Fascista, nella sua riunione a Palazzo Venezia il 12 dicembre 1931, sotto la presidenza del DUCE proclamò la mobilitazione politica e morale per alleviare la situazione degli strati di popolazioni che si trovano in maggior disagio e primo volle che l'assistenza fosse fatta a favore di chiunque, abolendo così il sistema demoliberale in cui i numerosi elenchi dei poveri contenevano solo la massa di manovra a scopo elettorale e demagogico.

Dirò di più: il Regime non deve solo assistere la gioventù bisognosa che ricorre alla sua opera altamente benefica, ma deve ricercare e, perdonare la parola, « stanare », da certe case malsane i bimbi e portarli al sole, alla luce. *Dux et Lux*: ecco il binomio per i giovani.

La cura attiva ed intensa dei giovani è tanto più necessaria specialmente oggi, che sulle vie dell'Africa seguiamo la sola via di espansione agricola e commerciale dell'Italia — così come chiaramente affermò l'indimenticabile Arnaldo Mussolini in uno dei suoi ultimi lucidi e sereni articoli — su *Il Popolo d'Italia*, così che attraverso l'efficace azione di proflissi fisica e morale e di elevazione della nostra razza, si possa compiere quell'opera di fusione, di assimilazione, di unificazione nella forza e nel nome augusto di Roma, che porti la stirpe ad affermarsi sempre più potente sulle vie dell'Impero che nasce, vive, trionfa. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato. (*Stampato n. 730-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Negrotto Cambiaso. Ne ha facoltà.

NEGROTTA CAMBIASO. Onorevoli Camerati! Il Regio decreto-legge, che viene presentato a voi per la conversione in legge, tende ad eliminare alcuni inconvenienti che si sono verificati in seguito alla requisizione, per l'Africa Orientale, di navi dicompagnie sovvenzionate o esercenti linee utili.

Il provvedimento è perfettamente intonato alle necessità del momento, perchè sgrava l'Erario di quell'aliquota di spesa corrispondente alla diminuzione della quantità e della qualità dei servizi ridotti per le esigenze dell'Africa Orientale.

È infatti evidente che non era possibile mantenere, sulle linee, navi della stessa portata e della stessa velocità di quelle che erano state requisite. Gli esercenti quindi sono stati costretti a ridurre in qualche caso la velocità, il tonnellaggio delle navi e in altri la periodicità delle linee sovvenzionate e i servizi ai quali lo Stato contribuisce. E la legge attuale tende appunto a regolare equamente fra lo Stato e gli esercenti la differenza di rapporti che si è venuta a creare per il fatto delle requisizioni. Il disegno di legge è illustrato nella relazione in tutti i suoi particolari; e credo che

la Camera non possa che approvarlo. Desidero soltanto richiamare la vostra attenzione sopra la prova di efficienza data dalla nostra marina mercantile in questa speciale contingenza.

La marina di linea, con le sue navi e con quelle che la sua attrezzatura le ha permesso di acquistare sui mercati esteri e rapidamente trasformare, è stata in condizioni di poter fornire oltre 75 mila posti, per viaggio, trasportando varie centinaia di migliaia di uomini, soldati e operai, in brevissimo tempo, con tutti i loro equipaggiamenti, risolvendo un problema che era veramente arduo, e di primissima importanza per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni nell'Africa Orientale.

La nostra marina mercantile da carico ha risolto poi il problema del trasporto dei materiali; ed anche in questo caso, sono molte centinaia di migliaia di tonnellate, — a quest'ora si è di molto superato il milione di tonnellate — che sono state trasportate con le navi italiane. E tutto ciò senza distruggere i nostri servizi, perchè quelli di linea hanno potuto essere mantenuti, sia pure con navi in qualche caso leggermente inferiori a quelle che le esercitavano precedentemente, mantenendone però integralmente l'efficienza.

Per quello che riguarda il nostro naviglio da carico bisogna invece notare che per assolvere al compito del trasporto delle materie prime nella Madre Patria si è dovuto ricorrere ad un maggior numero di navi estere.

Questa constatazione richiama alla mente ed all'attenzione della Camera l'opera che il Regime ha svolto, per il potenziamento della marina mercantile, dandoci così modo di vedere, in questa circostanza, tutta la efficacia, tutta la giustezza, anche dal punto di vista economico, dei provvedimenti che erano stati presi. Quando i tempi saranno ritornati normali, bisognerà prendere in esame il problema delle costruzioni navali mercantili, specie delle navi da carico di linea, per le quali dovrà essere completato il nostro fabbisogno, con un duplice ordine di provvedimenti: quello dell'acquisto di navi all'estero e quello della costruzione delle navi nei nostri cantieri.

Ho voluto accennare a questo problema, e per quanto non sia questo il momento per approfondirlo, l'ho voluto ugualmente richiamare alla vostra attenzione, perchè, dato quanto la nostra marina mercantile ha fatto per l'Africa Orientale, si abbia presente lo sforzo notevole da essa sopportato; il che dimostra come essa sia stata all'altezza dei bisogni del Paese.

E prima di finire desidero che da questa tribuna della Camera Fascista sia mandato un saluto ai marinai della nostra marina mercantile che, con spirito e disciplina meravigliosa, con slancio e abnegazione (*Vivissimi prolungati applausi*) hanno contribuito, così efficacemente, al trasporto ed all'approvvigionamento delle nostre gloriose forze armate nell'Africa Orientale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato ».

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato. (*Stampato* n. 830-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Martire.

Ne ha facoltà.

MARTIRE. Camerati onorevoli! Il disegno di legge che siamo chiamati ad approvare rivela una importanza singolarissima non solo per le affermazioni di principio che esso definitivamente consacra ma anche, dobbiamo dirlo — coincidenza felice — per il momento storico nel quale diamo il nostro voto. È il momento — da quanti anni? — in cui più vivamente nel cuore di tutti gli italiani — un cuore e un'anima sola — palpitano infinitamente i grandi affetti, le passioni sublimi di Dio e della Patria.

E noi che, anche per le ragioni qualche volta un po' melanconiche dello stato civile, abbiamo il ricordo dei tempi nefasti nei quali questa concordia perfetta dello spirito nazionale non era raggiunta — e pareva veramente *folia sperare* di raggiungerla un giorno! — noi possiamo recare con la parola e con l'opera la nostra testimonianza appassionata verso questa Italia giovane la quale ha realizzato, forse prima ancora che nel pensiero, nella dura esperienza della guerra e della pace questa conquista suprema della nostra coscienza.

Il Fascismo fin dal 1926, con quella aderenza squisita che sempre ha cercato di realizzare con lo spirito della Nazione; il Fascismo fin da allora ha asserito il principio dell'*assistenza spirituale* alle Forze Armate, con la costituzione dell'Ordinariato militare: la formidabile prova della grande guerra, nella quale il Clero italiano, negli uffici della Milizia e in quelli della Fede, aveva eroicamente servito la Chiesa e la Patria, esigeva un riconoscimento solenne, giuridico. Quelle prime disposizioni significavano la condanna di quello agnosticismo spirituale — non sappiamo se più pavido o più settario — che accantonava (formula liberale e socialista!) la religione nella cosiddetta

vita privata, come un *affare privato* non meglio definibile. I Cappellani militari venivano soppressi nel 1871.

E così, noi, così l'Esercito italiano, non sfuggiva alla desolata apostasia ufficiale della vecchia Italia — già vecchia, si può dire, appena nata alla nuova vita — e vedevamo soppressa ogni forma di assistenza spirituale alle Forze Armate, ad eccezione di quella prestata, non si sa come, ai malati; noi, che nelle vicende più fulgide del Risorgimento avevamo salutato le due luci congiunte, Dio e Patria, pur nel turbine della discordia più funesta, e avevamo visto sui campi di battaglia, frammisti ai soldati, i predicatori, i cappellani, i sacerdoti di Cristo; fin nella Roma repubblicana, pensate, coi garibaldini e coi bersaglieri, con l'eletta gioventù d'Italia in armi, avevamo fissato le immagini più belle: Luciano Manara, i Dandolo, Goffredo Mameli, tutti, morire con la Croce e col Tricolore sul petto!

Eppure — permettetemi un ricordo, ancora, e non sono solo qui che posso ricordare — eravamo adolescenti, fanciulli quando partivano i nostri valorosissimi per l'Africa, allora, 1895, tanto lontana; e allora, pensate!, solo l'iniziativa privata, quasi di soppiatto, poteva provvedere a dare ai nostri soldati i loro cappellani, e furono, i primi, francescani e cappuccini; e l'iniziativa era di uomini che si chiamavano Antonio Fogazzaro, Ernesto Schiaparelli, Geremia Bonomelli, e quei cappellani furono, poi, i pionieri, con padre Michele da Carbonara, della vita spirituale dell'Eritrea nostra!

Torniamo all'oggi. Con le disposizioni del 1926 si può dire che tornavano, in tempo di pace, i cappellani militari istituiti nel 1915 e soppressi nel 1922, e tornavano particolarmente nei luoghi di cura e di pena. Tre anni dopo, il Concordato (articoli 13 e 14) assegnando la dignità arcivescovile all'Ordinario militare, asseriva il principio dell'assistenza spirituale in tali termini che postulavano i maggiori sviluppi dell'istituto: ed infatti, la legge 27 maggio 1929 (seguita dal Regio decreto 25 novembre 1929) tracciava le linee di tali sviluppi provvedendo alla assistenza dei sacerdoti nei luoghi di cura e di pena, alla celebrazione dei divini uffici nelle feste di precetto ed in solennità particolari da effettuarsi sempre nelle chiese, e finalmente affidava ai cappellani militari l'insegnamento religioso nei Collegi militari. Restava a costoro, anche, la sacra custodia dei cimiteri di guerra, pietoso ufficio che ai cappellani della guerra era stato attribuito dalle stesse disposizioni che sopprimevano la istituzione di essi nel 1922.

La legge odierna, dunque, completa, perfeziona tutte le attività riconosciute ai cappellani dalle leggi precedenti e le coordina poi e le anima di un fecondo principio unitario che determina anche « modificazioni sostanziali ».

Dal punto di vista formale, l'assistenza, teoricamente limitata all'Esercito, alla Marina, alla Aeronautica è estesa a tutte le Forze armate, alle truppe coloniali, alla guardia di finanza e il ser-

vizio è disimpegnato da cappellani iscritti in un ruolo organico unico. Per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale « e per altre organizzazioni militari statali » il servizio è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva: l'assistenza finora esplicata nella Milizia volontaria, con una volontà operosa di apostolato religioso e civile, ha dato spesso risultati magnifici di rinnovamento spirituale anche nella vita familiare e sociale dei militi.

Non è necessario, e non mi sarebbe possibile, analizzare i singoli articoli della legge per documentare tutto il *nuovo* che essi contengono. Basti accennare, sempre per la forma, alla disposizione che autorizza i cappellani a promuovere le cerimonie religiose non più solamente nei templi (e ciò riesce assai difficile specialmente per il numero dei soldati partecipanti) ma anche in luogo aperto, secondo la maniera che più conviene alle adunate di armati.

MAGGI. Già si fa.

MARTIRE. Ma era fatto in via eccezionale e occasionale e quindi rarissimamente. Oggi c'è una disposizione di legge. E ancora: il cappellano non appare più solamente accanto all'altare: esso deve essere presente, con i segni del grado, ogni qualvolta la truppa sia in formazione. Dalle grandi manovre alle riviste.

Anche qui, se volete, i militi della Milizia volontaria, i giovani balilla e avanguardisti hanno precorso. E il posto del cappellano, quando le truppe sfilano, è a fianco della Bandiera! La religione di Dio benediciente, la religione della Patria.

Queste si potrebbero qualificare, dicevo, disposizioni di forma. Ma fissiamo bene il principio ispiratore donde esse, e tutte le altre, scaturiscono. All'articolo 1º: « Il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è istituito per integrare la formazione spirituale della gioventù che fa parte delle milizie, secondo i principi della religione cattolica ».

L'affermazione dottrinale è categorica, come conviene alla mentalità fascista; è dichiarata senza reticenze e mezzi termini. Finora, più o meno, l'assistenza spirituale dei militari faceva pensare all'Ospedale! Non a caso i cappellani capi erano tanti quanti gli ospedali. Faceva pensare ai luoghi di pena; perchè — ecco la verità vera — si voleva dire che il sacerdote assisteva non il soldato ma il malato; non il soldato ma il prigioniero. E nei cimiteri gloriosi, era il sepolcro santo che il sacerdote custodiva. Se mi permettete una serie di associazioni di idee, era, insomma, la fede associata al cloroformio (*Commenti*), la fede associata alle manette (*Commenti*), la fede associata al funerale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Troppe associazioni!

MARTIRE. È vero; ha ragione l'Eccellentissimo Presidente che sono troppe, e mi fermo. Tanto più che sono associazioni assolutamente ingiustificate ed illecite. Ma ditemi un po' se da queste associazioni non è facile il passo all'associazione che tutte le riassume, la fede-tocca-

ferro? (*Si ride*). Perchè la fede, appariva sempre associata alle contingenze più ingrato della vita! (*Applausi*).

Camerati, rileviamo nella legge l'affermazione del principio, che è fondamentale e caratteristica. Non è più solamente la fede all'ospedale, l'aiuto, Dio scampi, del chirurgo, non è la fede della sventura, dei prigionieri e dei morti: è la fede posta a servizio della vita! (*Applausi*). Sì, noi crediamo e dichiariamo che se grande e sublime è il mistero della morte, non meno grande e non meno sublime è il mistero della vita (*Applausi*) che quotidianamente viviamo. E noi, trepidando — come fratelli, ai figli e ai fratelli minori, al fiore della giovinezza d'Italia — come nella scuola, come nell'officina, così nella caserma noi apprestiamo la lampada della fede, viatico nella vita e oltre, luce e calore di energie sovrumane.

Ecco, o Camerati, la più alta significazione di questa legge. Forse non è del tutto superfluo metterla in rilievo, perchè potrebbe non apparire da una rapida lettura degli articoli in tutta la sua intierezza.

Perchè, dobbiamo aggiungere, questa affermazione categorica della pratica della fede, dell'« assistenza » del sacerdote quale *integrazione della formazione spirituale del soldato*, tende a realizzare in pieno l'ideale della caserma-scuola.

La caserma, in Italia, è stata sempre una scuola di vita; e i nostri condottieri e i nostri ufficiali più degni, sempre gli educatori dei nostri soldati, come dimostrano i fasti del soldato italiano in guerra e in pace. Ma il Fascismo, è evidente, pone una somma incalcolabile di forze nuove e di nuovi impulsi ideali alla realizzazione di questo programma, la caserma-scuola, mentre tale realizzazione (perchè dissimularlo?) è resa sempre più ardua dal numero dei giovani arrolati e dalle insidie sempre più acute dei grandi centri urbanistici. Ora, l'ufficiale trova la cooperazione inestimabile del cappellano, e la caserma, come tutte le scuole d'Italia, s'illumina del segno della fede.

Ritengo, dunque, di non abusare dell'iperbole (e lasciamo pure che qualche volta, nelle drammatiche ore che viviamo, ci prenda l'iperbole, graziosa sorella della speranza!) se ricollego questa legge di oggi al grande fatto della Conciliazione.

Prima di concludere, Camerati, permettemi di trovare la riprova dello spirito innovatore della legge nelle disposizioni dell'articolo 9. È un punto assai delicato. Fissiamolo. E pensiamo che in esso si riflettono le premesse essenziali della politica religiosa del Fascismo, la quale, come altre volte ebbi qui a dimostrare, non tollera facili confronti con le facili remiscenze del giurisdizionalismo più o meno borbonico o cesaristico. Dice l'articolo 9 che « lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici ». Soggiunge che « l'assimilazione di rango a grado militare non assoggetta alla giurisdizione finale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione parziale o totale o in caso di imbarco sulle Regie navi ».

Notevole è il valore giuridico di tale disposizione nel complesso della legislazione ecclesiastica; più notevole ancora il valore morale: essa circonda di una luce di dignità altissima la figura del cappellano militare. Lo sottrae — come si dice nella scuola — alla competenza delle Autorità militari, lo lascia nella piena dipendenza delle Autorità ecclesiastiche: s'intende bene che, nel diritto e nel fatto, il sistema disciplinare del cappellano militare è garantito dalle relazioni permanenti, e cordiali, fra le Autorità militari e quella dell'Ordinariato. Ma qui importa rilevare il principio: abbiamo visto che, con l'articolo 1, è il soldato, il quale viene assistito dal cappellano; vediamo, con l'articolo 9 che questo cappellano è un sacerdote, un prete, nella pienezza solenne del suo carattere e della gerarchia e della milizia cui appartiene, la Chiesa. Non è un « privilegio » che l'articolo 9 stabilisce; è un titolo di nobiltà, e un dovere tremendo, che consacra.

Non conviene a noi laici, a me laico, esprimere un voto, che il Clero italiano sia degno di questo altissimo riconoscimento della sua dignità sacerdotale; spetta a noi, tuttavia, in quanto membri dell'Assemblea Nazionale, esprimere una certezza, che il Clero italiano saprà essere, nella caserma, l'esempio della disciplina militare, perchè sempre e dovunque saprà essere l'esempio e il vindice di una disciplina ancora più alta, quella disciplina apostolica alla quale il sacerdote ha dato e dà, nella vita e oltre, anima e corpo, tutto se stesso. Ci piace esprimere questa certezza nell'ora in cui il Clero italiano è sì altamente degno della Chiesa e dell'Italia; ma oltre la stessa commozione dell'ora, ci piace precisare la percezione del significato ideale di questa legge. (*Vivissime approvazioni*).

I cappellani capi, col grado di capitani, i cappellani semplici, con quello di tenenti — e i capi saranno assegnati alle Divisioni e non più agli ospedali —, assimilati a tutti gli effetti al personale militare, selezionati con cura squisita (e la selezione sarà facilitata dal numero: non saranno più di 48), potranno largamente disporre, per i bisogni straordinari dell'assistenza religiosa, in pace e in guerra, di un numero indefinito di sacerdoti già militari in congedo che verranno iscritti in un ruolo ausiliario e in un ruolo di riserva.

Così, a differenza di quanto finora è avvenuto, il sacerdote reduce dalla caserma o dalla guerra, non resterà poi come smarrito e perduto per l'Esercito, ma potrà conservare un particolare decoro e tornare ad essere, sempre, cooperatore esperto e appassionato della educazione spirituale del Soldato.

Se fosse opportuno qui, potrei dimostrare, io, modesto studioso di legislazione ecclesiastica (un po' dilettante, ma non fa male!), che le disposizioni di questa legge sono, a confronto di quelle analoghe straniere, sia di paesi anglosassoni, sia di paesi latini, le meglio rispondenti al diritto della Chiesa; e nel tempo stesso le più efficaci rispetto ai fini dello Stato, perchè esse sanziona-

nano una feconda convergenza di azione fra la Chiesa e lo Stato, e, senza menomamente offrire la logica universale del Cattolicesimo, che è umana e divina, consentono allo spirito nazionale di associarsi allo spirito cristiano con incomparabile efficacia.

Camerati egregi, più volte ho fatto cenno all'ora che viviamo; e come non confessare che essa, ad ogni sillaba, ci batte sul cuore le sue speranze? Oggi sono riuniti a Roma (un'altra coincidenza che non ci dispiace), per le loro religiose adunate, i cappellani militari di tutta Italia, presso il Tempio di Caterina da Siena, compatrona di Roma e patrona d'Italia. Questa schiera di sacerdoti eletti ci ricordano i fratelli più fortunati che hanno già passato il mare e che nell'Africa nostra, l'Africa dei nostri generosi ardimenti, delle nostre tenaci speranze, ricalcano, coi soldati nostri, le vie già segnate dai piedi benedetti dei nostri più grandi missionari di Cristo! (*Vivi applausi*).

L'Esercito italiano, o signori, restituendo Adua alla passione implacata del nostro ricordo incancellabile, ha restituito alla Patria la terra sacra che Giustino de Jacobis, il primo missionario italiano dell'Abissinia moderna, conquistava, con le fatiche eroiche e con la vita santa, al nostro cuore. Egli piantava là, nel 1839, le tende della sua battaglia ideale, aprendo la via al gloriosissimo Massaia, e là cadeva, vinto e vittorioso, dopo ventidue anni di tormento mirabile. La sua tomba, ai piedi del Taranta, venerata dagli indigeni di ogni fede, pareva aspettare da settantacinque anni, i segni d'Italia e di Roma.

E là sono giunti, e oltre, i nostri soldati e i nostri cappellani militari, e come sono giunti! Per ventura forse unica, certo rarissima, nella storia delle guerre, ecco che le armi della distruzione si tramutano negli strumenti della vita; e i soldati nostri non meno valorosi nei cimenti della guerra che nelle conquiste della pace, si rivelano gli artefici incomparabili, gli operai infaticabili della Città nuova: liberano gli schiavi, tracciano strade, gittano ponti, costruiscono chiese e case, luoghi di rifugio, e scuole e ospedali! Proteggente la spada, il soldato e il sacerdote, costruiscono il focolare e l'altare: l'uno e l'altro, fedelmente, i costruttori della civiltà nuova, italiana e cristiana! (*Vivissimi, prolungati, reiterati applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Avverto che all'articolo 11, alla fine del terzo comma, le parole « del presente decreto » sono state sostituite dalle altre « della presente legge », correggendo un errore materiale.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è istituito per integrare

la formazione spirituale della gioventù che fa parte delle milizie, secondo i principi della religione cattolica.

(È approvato).

ART. 2.

All'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari, col titolo di cappellani capi e di cappellani.

Per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, i Regi corpi di truppe coloniali e la Regia guardia di finanza, il servizio è disimpegnato da cappellani iscritti in un ruolo organico unico.

Per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e per altre organizzazioni militari statali, il servizio è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva, di cui al seguente articolo 22.

(È approvato).

ART. 3.

L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è affidata all'Ordinario militare per l'Italia, dal quale dipendono tutti i cappellani militari.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi diretti collaboratori un Vicario generale e due ispettori.

(È approvato).

ART. 4.

La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare per l'Italia è personale e locale e si estende al personale adibito al servizio dell'assistenza spirituale, a quello religioso maschile e femminile addetto agli ospedali o enti militari, nonché al personale delle milizie.

La giurisdizione ecclesiastica dei cappellani militari ha carattere parrocchiale per il personale ed il territorio a ciascuno di essi assegnato.

(È approvato).

ART. 5.

La nomina degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia, di Vicario generale, di ispettore, è fatta, su designazione della Santa Sede, a termini dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848, con Regio decreto proposto dal Primo Ministro Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'interno.

La nomina dei cappellani ha luogo con Regio decreto proposto dal Ministro competente, su designazione dell'Ordinario militare; le promozioni a cappellano capo sono effettuate con le norme dell'articolo seguente.

(È approvato).

ART. 6.

I sacerdoti da nominarsi cappellani debbono possedere la cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici.

Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre non aver superato il 40° anno

di età. È titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra, o l'aver conseguito altre benemeritenze militari.

I cappellani sono promossi cappellani capi per merito comparativo, con i criteri stabiliti dall'articolo 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a giudizio insindacabile di una commissione presieduta dall'Ordinario militare per l'Italia e della quale fanno parte il Vicario e i due ispettori.

Un cappellano capo, prescelto dall'Ordinario, vi eserciterà le funzioni di segretario.

Detta commissione giudicherà sulla base di rapporti informativi annuali e di ogni altro elemento a sua conoscenza o che ritenesse di procurarsi.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti.

Il verbale di ciascuna seduta è soggetto al visto di approvazione del Ministro competente, il quale indicherà quali deliberazioni eventualmente non approvi.

Potranno essere scrutinati per la promozione a cappellano capo soltanto i cappellani che abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Agli effetti dell'avanzamento i cappellani sono iscritti in un ruolo unico di anzianità, a cura del Ministero della guerra.

(È approvato).

ART. 7.

L'Ordinario militare per l'Italia, prima di prendere possesso del suo ufficio, presta nelle mani del Capo dello Stato il giuramento di fedeltà, secondo la formula dell'articolo 20 del Concordato:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro « e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, « fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto « di rispettare e di far rispettare dal mio clero « il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi « costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto « inoltre che non parteciperò ad alcun accordo « nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar « danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico « e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare « ogni danno che possa minacciarlo ».

Il Vicario generale presterà analogo giuramento nelle mani del Ministro per la guerra.

Gli ispettori presteranno il giuramento prescritto per gli ufficiali delle forze armate, nelle mani del Ministro suddetto.

I cappellani presteranno tale giuramento nelle mani delle autorità militari da cui vanno a dipendere.

(È approvato).

ART. 8.

L'Ordinario militare per l'Italia ed il Vicario generale sono assimilati di rango rispettivamente al grado di generale di divisione e di generale di brigata e spetta ad essi il relativo trattamento morale e gerarchico.

Agli ispettori spetta il trattamento morale e gerarchico dovuto ai tenenti colonnelli, al cui grado sono assimilati.

(È approvato).

ART. 9.

Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dalle disposizioni della presente legge.

Essi sono assimilati di rango al grado di capitano (o gradi corrispondenti) se cappellani capi, ovvero al grado di tenente (o gradi corrispondenti) se cappellani.

L'assimilazione di rango a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare se non in caso di mobilitazione parziale o totale od in caso di imbarco sulle Regie navi.

Essa conferisce però in ogni tempo l'obbligo della osservanza dei doveri gerarchici ed il diritto agli onori propri del grado cui i cappellani sono assimilati.

(È approvato).

ART. 10.

I cappellani capi in servizio permanente, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumono la qualifica di primi cappellani capi, con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o qualifiche corrispondenti). Qualora nell'ordinamento dell'amministrazione militare presso la quale prestano servizio non esista la qualifica di primo capitano, essi saranno trasferiti presso altra amministrazione.

(È approvato).

ART. 11.

All'Ordinario militare per l'Italia è corrisposto, a rate mensili posticipate, esclusivamente un annuo onorario di rappresentanza di lire 48,000 e, a titolo di rimborso per spese di vettura, è attribuita la somma annua di lire 12,000.

L'onorario suddetto ed il rimborso delle spese di vettura sono da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Inoltre, fino alla concorrenza dello stipendio utile a pensione inerente al quarto grado dell'ordinamento gerarchico, l'onorario è soggetto alle ritenute che, in relazione all'articolo 14 della presente legge, debbono gravare sugli stipendi dei funzionari dello Stato.

Nei viaggi compiuti per ragioni di servizio spetta all'Ordinario il trattamento economico dovuto al generale di divisione.

(È approvato).

ART. 12.

Al Vicario generale e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, secondo il grado di assimilazione.

(È approvato).

ART. 13.

Ai cappellani, ai cappellani capi e primi cappellani capi, spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate presso le quali prestano servizio, secondo il grado e la qualifica di assimilazione, ad eccezione dell'indennità militare speciale, di cui all'articolo 176 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e dell'indennità di alloggio.

(È approvato).

ART. 14.

All'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di dieci anni continuativi, sarà concessa una indennità una volta tanto, pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado di equiparazione, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a sei mesi viene, a tale effetto, considerata come anno intero.

L'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di venti anni, senza aver reso allo Stato altri servizi utili a pensione, acquista diritto a pensione vitalizia, che gli sarà liquidata, secondo le leggi vigenti sulle pensioni militari, avendo per base la media degli stipendi del grado di equiparazione, durante l'ultimo triennio.

Il tempo trascorso nell'esercizio dell'indicato ufficio di Ordinario militare potrà essere cumulato con gli altri servizi utili a pensione, agli effetti dell'indennità per una volta tanto, di cui al comma primo, o della pensione vitalizia di cui al comma secondo.

(È approvato).

ART. 15.

Al Vicario generale, agli ispettori, ai cappellani capi e ai cappellani in servizio permanente sono applicabili, per quanto riguarda le pensioni, le disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, tenuto conto del grado di equiparazione.

Per altro ad essi sono applicabili le aliquote delle colonne 4 e 5 della tabella A, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 31 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, quando la cessazione dal servizio non derivi da lesioni od infermità contratte a causa di servizio. Essi hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di servizio (computando ogni altro servizio utile a pensione reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di età.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

(È approvato).

ART. 16.

Il Ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo gli appartenenti al personale ecclesiastico per il servizio dell'assistenza spirituale che abbiano prestato venti anni di servizio utile a pensione, ancorchè non ne facciano domanda.

(È approvato).

ART. 17.

Nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25 sono estese agli appartenenti al personale suddetto, allorchè essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni disciplinari in vigore per gli impiegati civili, contenute nel capo VIII del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni; nonchè quelle relative alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi, contenute nel capo X.

Le sanzioni disciplinari previste nel citato capo VIII non possono in ogni caso essere inflitte se non dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

(È approvato).

ART. 18.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendono i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione, per tutto il tempo in cui hanno effetto, dal trattamento economico e dall'ufficio.

Le sanzioni disciplinari più gravi danno luogo, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, oltre che alla sospensione dal trattamento economico, anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal Ministro competente.

(È approvato).

ART. 19.

L'Ordinario militare per l'Italia dà notizia al Ministero competente di quelle sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che egli abbia ritenuto di infliggere ai cappellani militari, e per le quali debba essere disposta, a termine dell'articolo precedente, la sospensione dal trattamento economico e dall'ufficio od anche la revoca dall'ufficio.

(È approvato).

ART. 20.

L'Ordinario militare per l'Italia, assieme con il Vicario generale e con gli ispettori suoi immediati collaboratori, ha la sede del suo ufficio in Roma in locali demaniali.

I cappellani capi ed i cappellani del Regio esercito hanno il loro ufficio e alloggio negli ospedali militari, nelle infermerie o in appositi locali stanziati nel territorio della divisione militare alla quale sono addetti.

Per quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza dispongono analogamente i Ministeri competenti.

(È approvato).

ART. 21.

I posti permanenti di ruolo dei cappellani capi e dei cappellani di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono fissati dalla tabella allegata alla presente legge.

Qualora, per speciali esigenze di servizio, occorra destinare cappellani militari a disposizione di amministrazioni che non siano quelle della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze, essi saranno collocati fuori ruolo, applicando le norme del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, quale risulta integrato dall'articolo 17 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella.

MARCHI, Segretario legge:

ALLEGATO (Art. 21)

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE ECCLESIASTICO
PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO.

	CAPPELLANI CAPI	CAPPELLANI —
Regio esercito	30	18
Regia marina	6	9
Regia aeronautica	5	2
Regia guardia finanza	1	1
Colonie (1)	—	—

(1) Per i servizi ordinari delle Colonie sarà provveduto applicando l'articolo 21 della legge entro il limite complessivo del personale ecclesiastico per i Regi corpi truppe coloniali, che sarà stabilito dal Ministro per le Colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per i bisogni straordinari, sarà invece provveduto con personale di cui all'articolo 22 della legge.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'art. 21.
(È approvato).

Proseguiamo nella discussione degli articoli.
MARCHI, *Segretario* legge:

ART. 22.

Per i bisogni straordinari dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato in pace e in guerra sono istituiti un ruolo ausiliario e un ruolo di riserva di personale ecclesiastico in congedo, disciplinati da norme da emanarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri competenti.

Gli iscritti nei ruoli suddetti, in considerazione del loro particolare carattere, possono in via eccezionale far parte, a domanda, della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

(È approvato).

ART. 23.

Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale; quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della Curia sono a carico del bilancio dell'Amministrazione della guerra.

(È approvato).

ART. 24.

I cappellani militari conservati temporaneamente in servizio in base ai Regi decreti-legge 29 ottobre 1922, n. 1552, e 24 settembre 1923, n. 2307, sono mantenuti permanentemente in servizio in uno speciale ruolo transitorio, col trattamento attuale che però verrà sottoposto, ai fini della pensione, alle normali ritenute in conto tesoro.

Il servizio da essi precedentemente prestatò potrà essere riscattato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926, n. 417, con le modalità del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

(È approvato).

ART. 25.

Ogni altra norma necessaria per l'esecuzione della presente legge sarà stabilita da apposito decreto Reale.

(È approvato).

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI.

ART. 26.

Agli attuali cappellani incaricati del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che siano nominati cappellani di ruolo in base alla presente legge, non è applicabile il limite di età di cui al precedente articolo 6, secondo capoverso.

(È approvato).

ART. 27.

È abrogata ogni precedente disposizione che sia in contrasto con le norme della presente legge.
(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione del Conto consuntivo
della Camera dei Deputati.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Borghese, Questore della Camera. Ne ha facoltà.

BORGHESE, *Questore della Camera*. Ho l'onore di presentare alla Camera il conto consuntivo delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario 1934-35.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Questore della presentazione del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'esercizio 1934-1935. Sarà stampato e distribuito.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-XI, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra; (689)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa «Unione Militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166; (691)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'Autorità militare; (692)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori; (705)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione; (709)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (710)

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle tramvie Valdarno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana; (712)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale; (713)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90,000,000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato (714)

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori; (715)

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea stipulata in Roma il 13 maggio 1935-XIII; (716)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato. (717)

Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presentazione di un disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze* Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante la quarta prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36. (896)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del Bilancio.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva; (718)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, recante modificazioni alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvato con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; (720)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa; (721)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume; (722)

Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il

20 febbraio 1935: 1°) Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2°) Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3°) Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte; (724)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dalla Autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative; (725)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi; (726)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle Isole; (727)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni comuni della Sicilia; (728)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato; (729)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato; (730)

Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato; (830)

Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, con-

cernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra: (689)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166: (691)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	287
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'Autorità militare: (692)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori: (705)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	287
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione: (709)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commercianti di Fiume: (710)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	287
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle tramvie Valdarno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana: (712)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale: (713)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90,000,000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato: (714)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori: (715)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	287
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935-XIII. (716)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	287
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato: (717)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amieucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissona — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Belelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bilucaglia — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonomi — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buttatuochi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli Gao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Dalla Bona — D'Annunzio — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli.

Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Farragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Genovesi — Gervasio Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Glioglioli — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Locurecio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — MorSELLI — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Palermo — Pane-pinto — Paolini — Paoloni — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rachelì — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Francesco — Starace — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio Tumedei.

Ungaro — Urso.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Ventrella — Verga — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Alberici — Andreoli.

Baccarini — Bacci — Barengi — Barni — Basile — Benini — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso. Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Clavenzani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.

Ferretti Piero.

Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Mazzetti Mario.

Oddo Vincenzo.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parolari — Pavolini — Pettini — Putzolu.

Ricci Giorgio.

Scorza — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

Sono in congedo:

Baragiola.

De Carli Felice.

Ferroni.

Natoli.

Velo.

Sono ammalati:

Corni.

Foschini.

Gangitano.

Mazzini — Morelli Giuseppe.

Olivetti.

Rabotti.

Spizzi.

Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Arcidiacono — Asquini.
 Buronzo.
 De Marsico — Donegani — Durini.
 Fabbrici.
 Melchiori.
 Orano.
 Sangiorgi — Spinelli Domenico — Suppiej.
 Tommaselli.
 Vezzani.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei Commissari di leva: (718)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	294
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, recante modificazioni alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvato con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: (720)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	293
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa: (721)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	294
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume: (722)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	293
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1^o) Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2^o) Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3^o) Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte: (724)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative: (725)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	295
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi: (726)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle Isole: (727)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	295
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni comuni della Sicilia: (728)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato: (729)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	295
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato: (730)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	295
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato: (830)

Presenti e votanti	297
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprillis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Bellesi — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bilucaglia — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonomi — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciaretti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Coeca — Coceani — Colombati — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Dalla Bona — D'Annunzio — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso —

De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli.

Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Castaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini — Miori — Misciatelli — Moncada di Paternò — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentinnali — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Francesco — Starace — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Ventrella — Verga — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Alberici — Andreoli.
 Baccarini — Bacci — Barengli — Barni —
 Basile — Benini — Biffis — Biggini — Bisi —
 Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.
 Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Claven-
 zani.
 Da Empoli — Diaz — Dolfin.
 Ferretti Piero.
 Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini
 — Giunti Pietro — Gorini.
 Jung.
 Magini — Marchini — Mazzetti Mario.
 Oddo Vincenzo.
 Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Paro-
 lari — Pavolini — Pettini — Putzolu.
 Ricci Giorgio.
 Scorza — Steiner.
 Tanzini — Tecchio — Teruzzi.
 Vecchini Rodolfo — Volpe.

Sono in congedo:

Baragiola.
 De Carli Felice.
 Ferroni.
 Natoli.
 Velo.

Sono ammalati:

Corni.
 Foschini.
 Gangitano.
 Mazzini — Morelli Giuseppe.
 Olivetti.
 Rabotti.
 Spizzi.
 Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Arcidiacono — Asquini.
 Buronzo.
 De Marsico — Donegani — Durini.
 Fabbrici.
 Melchiori.
 Orano.
 Sangiorgi — Spinelli Domenico — Suppiej.
 Tommaselli.
 Vezzani.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. — Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti. (683)

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modi-

ficazioni alle norme per la composizione e le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno. (719)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 140 milioni per l'esecuzione di opere marittime urgenti. (731)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista. (732)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea. (733)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli per la costruzione della strada litoranea libica. (734)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare nell'esecuzione dei lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50 lettera c) del regolamento per i lavori del Genio militare. (735)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito. (737)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in servizio permanente effettivo la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi agli impieghi civili. (733)

10. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi. (739)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1257, concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio Esercito. (740)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito. (741)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno. (742)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero. (743)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (744)

16. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore Generale della

Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario Generale di Bengasi. (746)

17. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riagggregazione a quella di Napoli. (747)

18. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1º maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note. (748)

19. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero. (749)

20. Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume. (750)

21. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano. (751)

22. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma. (752)

23. Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935. (753)

24. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-1935, nonché altri indifferenti provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelievi dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (754)

La seduta termina alle 17.10.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Avv. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

